

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

Il sistema di identificazione elettronica dei bovini è uno strumento fondamentale per il conseguimento di alcuni obiettivi di salute animale a lungo perseguiti ma ancora lontani da raggiungere nella nostra regione. Brucellosi, tubercolosi e leucosi da diversi decenni sono oggetto di particolare attenzione da parte delle Autorità sanitarie regionali e nazionali e che sono oggetto di diversi provvedimenti contingibili e urgenti. Anche la Commissione Europea, che ogni anno approva e cofinanzia i programmi di eradicazione delle note patologie ha più volte lamentato la carenza di risultati e prevenzione invocando misure più efficaci.

Il fallimento in Sicilia dei programmi di eradicazione relativi alle malattie anzidette è da ricondurre a molteplici cause una delle quali, forse la più importante, è ascrivibile all'attuale sistema di identificazione dei bovini basato sull'applicazione di marche auricolari che da una parte si prestano a facili manomissioni e dall'altra, anche a causa delle caratteristiche del territorio e del sistema di allevamento, sono soggetti a facili smarrimenti con conseguente perdita della tracciabilità dei singoli capi.

Inoltre, in Sicilia è molto sviluppata la pratica

della transumanza, con trasferimento degli animali da una provincia all'altra, nonché il sistema di allevamento allo stato brado, che non consente agli allevatori di tenere sotto costante controllo i mezzi identificativi dei singoli animali. In questo contesto risulta importante e indispensabile di un sistema di identificazione inviolabile basato sull'applicazione di trasponder inseriti in boli di ceramica che vanno a posizionarsi nel reticolo o nel ruminale dei bovini. La identificazione certa dei singoli capi e la registrazione degli stessi nella Banca Dati Nazionale, istituita nel nostro paese da oltre un decennio, consente la tracciabilità degli animali e costituisce un elemento imprescindibile per la lotta alle malattie infettive trasmissibili.

L'identificazione dei bovini e dei bufalini mediante l'impiego di dispositivi elettronici (microchips) consente di migliorare il sistema di tracciabilità e di rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti.

L'uso di sistemi di identificazione elettronica permette di snellire alcune procedure del sistema di registrazione dei bovini grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nei registri informatici. Esso, in particolare, consente la segnalazione automatica, attraverso l'uso di palmari, dei dati relativi alle nuove iscrizioni e alle movimentazioni dei bovini migliorando l'affidabilità e la precisione dei dati.

A parte i vantaggi tecnici e procedurali il sistema di identificazione elettronica rafforza la sicurezza alimentare e le misure di prevenzione delle malattie infettive e diffuse degli animali. L'applicazione di tale sistema, in quanto consente una identificazione certa dei bovini, conferisce una maggiore efficacia ai programmi di eradicazione di alcune malattie infettive anche a carattere di zoonosi (tubercolosi e brucellosi).

L'identificazione elettronica, in definitiva, rappresenta l'unico strumento efficace ad evitare la sostituzione fraudolenta dei bovini in generale e dei bovini infetti in particolare.

La Regione siciliana con i Decreti Assessoriali n. 6395 del 13 ottobre 2005 e n. 25 del 12 gennaio 2007 ha già reso obbligatoria l'identificazione elettronica degli animali appartenenti alla specie ovi-caprina e bovina, facenti parte di allevamenti risultati infetti nel corso dell'esecuzione dei piani di eradicazione.

Per le ragioni prima esposte si rileva, tuttavia, che i provvedimenti Assessoriali anzidetti non sono da ritenere sufficienti in quanto limitati ai soli allevamenti infetti e l'identificazione elettronica deve essere estesa a tutto il patrimonio bovino presente sul territorio dell'isola.

L'Unione Europea con il Regolamento 653/2014 recentemente emanato, che modifica il Regolamento

1760/2000, ha previsto ufficialmente la identificazione elettronica dei bovini e ha dato facoltà agli stati membri di stabilire le condizioni e i casi in cui ricorrere a tale sistema.

Il Ministero della Salute con la recente Ordinanza del 28 maggio 2015 ha riconosciuto la validità e l'importanza della identificazione elettronica dei bovini ed ha previsto che nei territori non ufficialmente indenni, di cui fa parte la Sicilia, i capi oggetto di transumanza o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado devono essere identificati mediante bolo endoruminale.

Considerato che la identificazione elettronica consente una più facile eradicazione delle malattie (tubercolosi, brucellosi e leucosi) i costi sostenuti sono facilmente ammortizzati negli anni successivi attraverso inevitabili risparmi a carico del sistema sanitario dovuti al minor numero di prove diagnostiche, alla diminuzione degli animali infetti e alla spesa per il loro indennizzo.

A parte quanto sopra non si possono sottacere gli innegabili vantaggi:

a) per gli allevatori, dovuti al conseguimento della qualifica di Ufficialmente in tutti gli allevamenti dell'isola e alla conseguente riduzione del rischio di contrarre malattie infettive;

b) per i consumatori, a causa di una maggiore sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale con conseguente diminuzione dei casi umani di malattia.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio regionale degli interventi in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria, tutti gli animali della specie bovina e bufalina, presenti negli allevamenti della regione siciliana, devono essere identificati con modalità elettronica attraverso la somministrazione di un bolo endoruminale.

2. I bovini provenienti da altre regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti di dispositivo elettronico, devono essere identificati elettronicamente, con le modalità di cui al comma 1, entro venti giorni dal loro arrivo sul territorio regionale e comunque prima di ogni movimentazione verso altri allevamenti, stalle di sosta, fiere e mercati.

Art. 2.

1. I bovini identificati elettronicamente devono essere registrati nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica entro sette giorni dell'avvenuta applicazione del bolo endoruminale e comunque prima di ogni spostamento.

Art. 3.

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di movimentazione, compresa la movimentazione per macello, solo bovini appartenenti ad allevamenti in cui è stata completata la identificazione elettronica di tutti i capi.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale finalizzata alle spese relative agli indennizzi.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge della Regione.